



tellco

Previdenza. Banca. Immobili.

Accordo partner di distribuzione concernente l'istituto di previdenza Tellco Previdenza 1e

Tellco Previdenza 1e

Tellco Previdenza 1e
Bahnhofstrasse 4
Postfach 713
CH-6431 Schwyz
t + 41 58 442 64 00
vorsorge1e@tellco.ch
tellco.ch

valido dal 1° febbraio 2018



tellico

Previdenza. Banca. Immobili.

Accordo partner di distribuzione

Tutti i campi evidenziati in giallo devono essere compilati obbligatoriamente dal partner di distribuzione.

Lingua per la corrispondenza Tedesco Francese
 Italiano Inglese

tra

la parte contrattuale

(di seguito denominata «partner di distribuzione») e la Tellico Previdenza 1e, Bahnhofstrasse 4, 6431 Svitto (di seguito denominata «committente»)

Tipo di servizi del partner di distribuzione

1 Premessa

La committente è un istituto di previdenza che gestisce la componente previdenziale extra-obbligatoria.

I partner di distribuzione possono essere solo persone fisiche o giuridiche la cui attività consiste nell'intermediazione a fini commerciali di prestazioni assicurative.

La committente affida la distribuzione di servizi a terzi da essa indipendenti con cui non sussiste alcun rapporto di lavoro (partner di distribuzione). Da un lato tali partner intermediano contratti di affiliazione con i clienti, fermo restando che la committente è assolutamente libera di decidere se stipulare il contratto intermediato dal contraente. Inoltre, alcuni partner di distribuzione assistono i clienti della committente. Di seguito si intende disciplinare tale collaborazione.

2 Accordo

Obblighi del partner di distribuzione

2.1 Aspetti generali

2.1.1 Il partner di distribuzione tutela gli interessi della committente con la diligenza che si richiede da un buon commerciante.

2.1.2 Il partner di distribuzione si impegna a promuovere il più possibile la distribuzione di contratti di affiliazione. A tal fine egli mantiene un'organizzazione efficiente con personale idoneo e competente.

2.1.3 Il partner di distribuzione è portatore di fatti da mantenere riservati. Per tutta la durata del contratto di distribuzione e anche dopo la sua cessazione egli è tenuto a mantenere il silenzio assoluto.

Il partner di distribuzione si impegna in particolare a non riutilizzare né comunicare ad altri o a sfruttare personalmente fatti da mantenere riservati. Ciò vale anche dopo la cessazione del contratto di distribuzione.



tellico

Previdenza. Banca. Immobili.

2.1.4 Per quanto riguarda l'elaborazione dei dati personali, il partner di distribuzione deve garantire che vengano rispettate le prescrizioni in materia di protezione dei dati e della personalità, in particolare quelle previste dalla legge federale sulla protezione dei dati.

Il partner di distribuzione deve in particolare garantire che:

- i dati personali vengano elaborati solo nel quadro dell'utilizzo per il quale sono stati acquisiti;
- non vengano raccolti dati non necessari per l'adempimento agli obblighi derivanti dal presente accordo;
- i dati vengano cancellati, corretti o integrati nella misura in cui non sono più esatti oppure siano incompleti.

2.1.5 Il partner di distribuzione si impegna a non incassare denaro dalla clientela.

2.1.6 Il partner di distribuzione si impegna a non rilasciare né modificare documenti a nome della committente, a non derogare alle condizioni contrattuali o ad assumere impegni vincolanti (orali o scritti) per la committente.

2.1.7 Il partner di distribuzione si impegna a rispettare istruzioni e direttive della committente.

2.1.8 Alla cessazione del contratto, il partner di distribuzione si impegna a restituire di sua spontanea iniziativa tutti i documenti, gli strumenti ecc. messi a disposizione. Il partner di distribuzione non ha alcun diritto di ritenzione di qualsivoglia natura su tali oggetti.

2.2 Intermediazione di contratti di affiliazione

2.2.1 Il partner di distribuzione si impegna a intermediare contratti di affiliazione senza essere autorizzato alla stipula di negozi.

2.2.2 Il partner di distribuzione si impegna ad assicurare l'assistenza dei clienti con diligenza e secondo scienza e coscienza, tutelando in ogni relazione gli interessi della committente.

2.2.3 Il partner di distribuzione si preoccupa di offrire in qualsiasi momento le qualifiche tecniche necessarie per poter fornire ai clienti l'elevata qualità dei servizi attesa dalla committente. I compiti di assistenza del partner di distribuzione sono elencati nell'allegato 1.

2.2.4 Il partner di distribuzione consegna alla committente una copia del mandato di brokeraggio. Tale mandato comprende una dichiarazione con la quale il cliente rinuncia ai fondi pagati dalla committente al partner di distribuzione. Se non viene presentato alcun mandato di brokeraggio scritto, la mandante presumerà che il partner di distribuzione e il cliente ne abbiano concluso uno oralmente. Inoltre, il partner di distribuzione deve trasmettere i contratti di affiliazione direttamente alla committente.

2.2.5 Lo scioglimento del mandato di brokeraggio deve essere comunicato immediatamente per iscritto alla committente.



tellico

Previdenza. Banca. Immobili.

Obblighi della committente

2.3 Aspetti generali

La committente è tenuta a sostenere il più possibile il partner di distribuzione. Essa mette a sua disposizione tutti i documenti e i calcoli necessari per l'adempimento dell'incarico e fornisce le informazioni del caso.

2.4 Indennità di consulenza e di assistenza per i contratti di affiliazione intermediati

2.4.1 La committente è tenuta a corrispondere una determinata indennità di consulenza e assistenza annuale per ogni contratto di affiliazione. Il partner di distribuzione è sostanzialmente libero nella fissazione dell'indennità e può avvalersi dei seguenti parametri o di una combinazione degli stessi:

- Bonus;
- Premi di rischio;
- Spese amministrative;
- Premi totali;
- Salario assicurato;
- Importo fisso per assicurati.

Se il partner di distribuzione non indica nessun importo di indennizzo, valgono i seguenti principi e parametri:

- 4.0% dei premi di rischio incassati.

2.4.2 Il tasso massimo dell'indennità corrisponde all'equivalente dello 0.5% del salario annuo dichiarato per ogni persona assicurata.

Per le indennità di consulenza e assistenza descritte ai punti 2.4.1 e 2.4.2 vale inoltre quanto segue:

2.4.3 In casi particolari la committente si riserva il diritto di non corrispondere alcuna indennità di intermediazione o di corrispondere un'indennità ridotta, in riferimento ai singoli contratti, da concordare prima della stipula, il rinnovo o la modifica di un contratto di distribuzione oppure in caso di assunzione del mandato da parte di un altro partner entro 30 giorni dalla ricezione del mandato da parte della committente. La committente decide unilateralmente e in modo definitivo se sussista un tale «caso particolare» e il partner di distribuzione riconosce in qualsiasi caso tale decisione unilaterale.

Tali casi sono in particolare:

- decisioni di politica aziendale;
- soluzioni previdenziali di associazioni;
- contratti internazionali di assicurazione;
- ingresso di un partner di distribuzione in contratti esistenti per i quali è già stata corrisposta un'indennità.

2.4.4 La committente attesta generalmente le indennità concordate in modo trasparente nell'offerta, nella conclusione di un contratto e nella documentazione contrattuale rilevante.

La committente è autorizzata a modificare unilateralmente le indennità di cui ai punti 2.4.1 e 2.4.2 con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, previo preavviso al partner di distribuzione con lettera raccomandata entro il 30 settembre dell'anno precedente. In caso di modifica dell'indennità da parte del partner di distribuzione, questa può essere adeguata in anticipo al 1° gennaio di ogni anno.



tellico

Previdenza. Banca. Immobili.

- 2.4.5 Un'eventuale imposta sul valore aggiunto è inclusa nelle indennità.
- 2.4.6 L'insorgere del diritto all'indennità sorge in subordine ai seguenti requisiti cumulativi:
- L'intermediazione del contratto di affiliazione non è già stata retribuita in passato con un'indennità;
 - I documenti contrattuali di affiliazione sono stati presentati completi e debitamente sottoscritti dal cliente.
 - Il contratto di affiliazione è stato stipulato da parte della committente. Quest'ultima è assolutamente libera di decidere se stipulare il contratto intermediato. L'eventuale decisione di segno contrario alla stipula non dà luogo ad alcuna pretesa da parte del partner di distribuzione (nessun diritto a indennità di intermediazione, risarcimenti ecc.);
 - I premi fatturati sono stati ricevuti.

- 2.4.7 Il calcolo delle indennità avviene una volta l'anno e viene inviato al partner di distribuzione al più tardi il 31 marzo di ogni anno civile.

Il calcolo comprende tutti i contratti di affiliazione intermediati o gestiti dal partner di distribuzione fino al 31 dicembre dell'anno precedente, per i quali l'elaborazione alla scadenza ha avuto luogo prima dell'allestimento del calcolo stesso e sono stati presentati tutti i documenti necessari (contratto di affiliazione, dichiarazione salariale, stato di salute ecc.).

Le indennità sono esigibili 30 giorni dopo l'allestimento del calcolo.

Se l'indennità per l'intero portafoglio clienti è complessivamente inferiore a CHF 100/anno, la committente ha diritto a riportare il saldo nel successivo periodo di calcolo.

- 2.4.8 Il diritto all'indennità decade:
- a) in caso di scioglimento di un contratto di affiliazione in data fine mese;
 - b) con riferimento a tutti i contratti di affiliazione del partner di distribuzione in caso di scioglimento del presente accordo;
 - c) in caso di scioglimento del mandato di brokeraggio tra il partner di distribuzione e il cliente.

Se più partner di distribuzione dovessero avere diritto alle indennità nel corso dello stesso anno civile, il diritto viene calcolato sulla base delle indennità di consulenza e di assistenza effettive e totali incassate nell'anno in corso o calcolate per questo periodo (premi forfettari) per ogni singolo contratto. Questo diritto viene limitato pro rata temporis.

I diritti alle indennità insorti fino al momento della risoluzione del presente accordo sono garantiti. Non sussistono tuttavia altri diritti, in particolare a indennità per la clientela.

- 2.4.9 Se per un rapporto contrattuale viene presentato alla committente un nuovo mandato di brokeraggio di un altro partner di distribuzione la cui decorrenza rientra nel periodo di preavviso legalmente valido dell'attuale mandato di brokeraggio (sovrapposizione), per il diritto all'indennità si applica il nuovo mandato, subentrante al precedente, a partire dalla propria decorrenza, tuttavia al più presto dal primo giorno del mese successivo alla sua ricezione da parte della committente. La committente informa immediatamente l'attuale partner di distribuzione in merito al cambio di mandato.



teIICO

Previdenza. Banca. Immobili.

2.5 Durata contrattuale e scioglimento dell'accordo partner di distribuzione

Il presente accordo produce effetti giuridici a decorrere dalla firma reciproca di entrambe le parti. Esso sostituisce tutti gli accordi finora conclusi tra le parti.

L'accordo viene stipulato per una durata indeterminata e può essere sciolto da ciascuna parte alla fine di un anno civile nel rispetto di un periodo di preavviso di tre mesi.

2.6 Disposizioni finali

2.6.1 Per essere valide, le eventuali modifiche del presente accordo o degli allegati 1 e 2 richiedono la forma scritta.

2.6.2 Il presente accordo è soggetto al diritto svizzero.

Foro competente è 6430 Svitto.

Luogo, data

Tellco Previdenza 1e

Luogo, data

Partner di distribuzione



tellico

Previdenza. Banca. Immobili.

Allegato 1

Compiti di assistenza del partner di distribuzione (ai sensi del punto 2.2.3 dell'accordo partner di distribuzione)

Obblighi d'informazione

- Informazioni ai clienti su modifiche e novità di tipo legale, amministrativo e riguardanti specifici prodotti
- Esecuzione di rassegne informative destinate al personale

Compiti di consulenza

- Consulenza e informazioni al cliente sulle strategie d'investimento a scelta
- Concezione di soluzioni previdenziali
- Verifica costante ed eventuale adeguamento del piano previdenziale
- Presentazione di offerte
- Svolgimento di visite regolari presso i clienti (almeno una volta all'anno/cliente)
- Verifica regolare e all'occorrenza adeguamento delle soluzioni previdenziali
- Svolgimento di riunioni sul bilancio
- Partecipazione a riunioni sulla performance
- Primo interlocutore per domande dei clienti e degli assicurati
- Consulenza a singoli assicurati
- Assistenza alla commissione previdenziale nella fissazione di criteri per la distribuzione dei fondi disponibili
- Consulenza ai destinatari sulle strategie d'investimento a scelta

Compiti amministrativi

- Verifica della completezza dei documenti presentati dal cliente prima dell'inoltro alla committente
- Controllo dei documenti stilati dalla committente e della documentazione del cliente (documenti personali di riconoscimento, registri degli assicurati, regolamenti, contratti ecc.) e relativo inoltro tempestivo ai clienti ed eventuale spiegazione dei documenti presso il cliente
- Ottenimento, ricezione, controllo e inoltro immediato nella forma adeguata (elenchi del personale tramite file Excel) di tutti i documenti rilevanti per la stesura di un'offerta o l'attuazione della previdenza
- Ricezione e inoltro di richieste dei clienti (ad esempio domande per la promozione della proprietà di abitazioni, autorizzazioni all'acquisto ecc.)
- Assistenza alla committente in materia di solleciti



tellico

Previdenza. Banca. Immobili.

Allegato 2

Dati per il calcolo delle indennità

Partner di distribuzione/referente

Signor Signora

Cognome	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>
Via	<input type="text"/>	NPA, localita	<input type="text"/>
Telefono	<input type="text"/>	E-mail	<input type="text"/>

Destinatario delle indennità

Coordinate bancarie per il bonifico delle indennità

Banca/posta	<input type="text"/>		
Via	<input type="text"/>	NPA, localita	<input type="text"/>
IBAN	<input type="text"/>		

Conto intestato a

(indicare solo se non coincide con il partner di distribuzione)

Signor Signora

Cognome	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>
Via	<input type="text"/>	NPA, localita	<input type="text"/>
Telefono	<input type="text"/>	E-mail	<input type="text"/>

Dati supplementari

Nella funzione di «partner di distribuzione», lei agisce in qualità di:

Persona giuridica (azienda) Forma giuridica

Lavoratore autonomo

La preghiamo di documentare una volta l'adesione alla cassa di compensazione in qualità di lavoratore autonomo (settore consulenze assicurative) mediante apposita certificazione della cassa.

Persona (dipendente)

Lei è soggetto ad obbligo di AVS/AD/CAF (i contributi del datore di lavoro e del dipendente vengono detratti dalle indennità lorde). Riceve un certificato di salario con cadenza annuale. A tal fine la preghiamo di indicare una volta il suo indirizzo privato, il suo numero di assicurato e la sua data di nascita.

Via	<input type="text"/>	NPA, localita	<input type="text"/>
N° assicurati	<input type="text"/>	Data di nascita	<input type="text"/>

Indennità di consulenza e assistenza

Per i nostri/miei clienti sono stabiliti i seguenti tassi standard:

% del premio di rischio (standard: 4.0%)

%

(Al massimo 0.5% dei salari annui dichiarati; in assenza di un'indicazione specifica vengono applicati i tassi standard.)



teIICO

Previdenza. Banca. Immobili.

Allegato 3

Autodichiarazione

Ai sensi dell'art. 48k cpv. 2 OPP2 (art. 53a lett. b LPP), le persone incaricate dell'intermediazione di affari previdenziali devono informare i loro clienti, al primo contatto, su tutte le indennità percepite per la loro attività di intermediazione.

Dichiarazione

Con la presente, dichiariamo che tutti i clienti introdotti nell'istituto di previdenza Tellco Previdenza 1e così come eventuali clienti futuri sono stati/saranno informati del fatto che, in base all'accordo di mediazione/collaborazione concluso con la Tellco Previdenza 1e, abbiamo il diritto di percepire e abbiamo già percepito le indennità di portafoglio e assistenza per le affiliazioni alla Tellco Previdenza 1e.

Luogo, data

Firma/e timbro